

RESPONSABILITA' CIVILE: Avvocato - Responsabilità professionale - Negligenza o imperizia - Prova liberatoria.

Tribunale di Gorizia, Sez. civ., 9 giugno 2021, n. 227

- in *Guida al Diritto*, 44, 2021, pag. 78.

“[...] l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 cod. civ.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 cod. civ.) o di aver agito con diligenza.

Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno [...]”.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.

Il Comune di Grado ha convenuto in giudizio l'avv. S.C. chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di Euro 49.093,72 in conseguenza della grave negligenza dimostrata nello svolgimento di due incarichi difensivi a lui conferiti.

A fondamento della domanda l'attore ha dedotto

- che con sentenza del T.A.R. F.V.G. n. 640/2013 pubblicata in data 10 dicembre 2013 (doc. 1 di parte attrice) il ricorso proposto dal Comune di Grado, con il ministero dell'avv. S.C., nei confronti della Regione F.V.G. - volto all'annullamento del Regolamento per il rilascio di concessioni in aree

demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Grado e Marano - venne dichiarato inammissibile per ritenuta carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo;

- che l'avv. C., con lettera inviata al Comune di Grado in data 7 marzo 2014 (doc. 2 di parte attrice), sconsigliò "vivamente di riassumere la causa innanzi alla giurisdizione ordinaria" (come indicato nella sentenza) rappresentando che, invece, fosse "utile proporre impugnazione avverso la sentenza del TAR FVG nei termini di legge innanzi al Consiglio di Stato" e precisando che "dal momento che la sentenza in oggetto è stata pubblicata in data 10.12.2013, il termine ultimo per proporre impugnazione, in assenza di notifica della sentenza, scadrà il 10.06.2014";
- che, seguendo l'indicazione dell'avv. C., il Comune di Grado con Delibera di Giunta n. 33/2014 (doc. 3 di parte attrice) deliberò di proporre ricorso al Consiglio di Stato avvalendosi dell'assistenza e difesa del medesimo professionista, con il quale, dopo la Determina dell'impegno di spesa n. 301/2014 (doc. 4 di parte attrice), sottoscrisse in data 21 maggio 2014 il contratto per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale (doc. 5 di parte attrice);
- che conseguentemente, l'avv. C. provvide alla notifica dell'atto d'appello in data 9 maggio 2014 (doc. 6 di parte attrice), nel termine da lui ritenuto da osservarsi;
- che, tuttavia, con sentenza pubblicata in data 16 febbraio 2015 (doc. 9 di parte attrice), il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello irricevibile per tardività;
- che, infatti, l'atto di appello è stato notificato in data 9 maggio 2014 senza considerare che l'impugnativa contro le sentenze del T.A.R. declinatorie della giurisdizione, come quella del TAR F.V.G. - depositata in data 10 dicembre 2013 - devono essere impuginate non nel termine ordinario di sei mesi, bensì, ex artt. 105 comma secondo e 87 del Codice del Processo Amministrativo, in quello dimezzato di tre mesi;
- che per l'attività professionale prestata nel sopra indicato giudizio d'appello il Comune di Grado ha corrisposto all'avv. C. due acconti per complessivi Euro 12.238.08;
- che, in relazione ad una seconda controversia, il Comune di Grado ha conferito all'avv. C. l'incarico professionale di promuovere innanzi al Commissario agli Usi Civici per la Regione Friuli Venezia Giulia ricorso nei confronti del Comune di Marano Lagunare, oltre che della Regione, al fine di sentire accertare e dichiarare la propria titolarità del diritto di uso civico e di pesca nella zona lagunare denominata "Laccia-Comenzara";
- che con sentenza 1/2013 dell'1 marzo 2013 (doc. 12 di parte attrice) il Commissario agli Usi Civici per la Regione Friuli Venezia Giulia dichiarò il ricorso inammissibile (atteso che la domanda avanzata dal Comune di Grado non poteva trovare diretto accesso giurisdizionale innanzi al Commissario in quanto il petitum azionato poggiava su una causa petendi estranea all'assunto che la

titolarità del diritto di uso civico potesse derivare dalla preesistenza di un siffatto analogo diritto in capo ai residenti del Comune di Grado);

- che l'Ufficio del Commissario agli Usi Civici notificò all'avv. C. l'avviso di pubblicazione di tale sentenza in data 7 marzo 2013 (doc. 13 di parte attrice);

- che con nota del 16 aprile 2013 (doc. 14 di parte attrice) l'avv. C. informò il Comune che il precedente 9 aprile 2013 la sentenza gli era stata notificata dal procuratore del Comune di Marano Lagunare e ribadì il convincimento che il ricorso fosse stato correttamente proposto dinanzi al Commissario agli Usi Civici; evidenziò che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso era basata su presupposti erronei e consigliò al Comune di impugnarla, evidenziando che l'impugnazione andava proposta con reclamo dinanzi alla Sezione Specializzata esistente presso la Corte d'Appello di Roma entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza;

- che con la nota del 23 aprile 2013 (doc. 15 di parte attrice) l'avv. C. trasmise al Comune il preventivo dei suoi compensi per il grado d'appello, ribadendo che esso avrebbe dovuto essere "improrogabilmente notificato alle controparti entro e non oltre il prossimo 10 maggio 2013";

- che avendogli il Comune conferito l'incarico professionale con Delib. di Giunta n. 90 del 2013 (doc. 16 di parte attrice), previa determinazione dirigenziale sull'impegno di spesa (doc. 17 di parte attrice), l'avv. C. provvide alla notifica del reclamo alla Sezione Specializzata per gli Usi Civici della Corte d'Appello di Roma in data 6 maggio 2013 (doc. 18 di parte attrice);

- che la Corte d'Appello di Roma decidendo su detto reclamo con la sentenza n. 45/2015, depositata in data 27 aprile 2015 (doc. 19 di parte attrice), lo ha dichiarato inammissibile per tardività, rilevando in particolare che il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorreva dal 7 marzo 2013, data della notifica della sentenza all'avv. C. da parte del Commissario agli Usi Civici e non già dal 9 aprile 2013, data della notifica all'avv. C. della medesima sentenza da parte del Comune di Marano Lagunare, come erroneamente ritenuto dall'avv. C.;

- che con la stessa sentenza la Corte d'Appello ha condannato il Comune di Grado a rifondere le spese processuali per l'importo di Euro 11.042,25 alla Regione F.V.G. e per l'importo di 13.983,53 al Comune di Marano;

- che è evidente il profilo di non adeguata competenza e negligenza del professionista incaricato, costituito dall'errore - in entrambi i casi - sui termini perentori entro i quali le due impugnazioni avrebbero dovuto essere proposte;

- che con il presente giudizio il Comune di Grado non intende richiedere la condanna dell'avv. C. al risarcimento del danno (da lucro cessante) conseguente alla mancata vittoria nei due giudizi di impugnazione sopra indicati, ma solamente:

i) la restituzione dei compensi inutilmente pagatigli nei due giudizi impugnatori che (in conseguenza del parere da lui medesimo espresso) è stato incaricato di promuovere, entrambi rigettati non già per sfavorevoli decisioni nel merito del Consiglio di Stato e della Corte d'Appello di Roma, bensì per l'assorbente constatazione della tardività delle impugnazioni e, quindi, per un evidente errore del legale incaricato;

ii) il rimborso delle spese legali che, nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma il Comune ha dovuto pagare alle controparti.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 ottobre 2019, si è costituito in giudizio l'avv. S.C. il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, ha chiesto ridursi la pretesa dell'attore eccependo di essere titolare di un controcredito nei confronti del Comune di Grado per complessivi Euro 17.744,34 che ha opposto in compensazione.

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., in assenza di richieste istruttorie, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda dell'attore è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.

In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, cod. civ.) e, quindi, è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.

Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 20 novembre 2009, n.24544) ha precisato che "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 cod. civ. e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole".

In particolare la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve

ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 cod. civ.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 cod. civ.) o di aver agito con diligenza.

Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2007, n. 9238).

Nel caso in esame, è pacifico tra le parti (e, comunque, dimostrato in via documentale) l'avvenuto conferimento dei due incarichi difensivi all'avv. S.C. da parte del Comune di Grado ed, altresì, pacifico (e, comunque, dimostrato in via documentale) che i due procedimenti promossi con il patrocinio del suddetto difensore - il primo innanzi al Consiglio di Stato e il secondo innanzi alla Corte di Appello di Roma - si sono conclusi, rispettivamente, con una pronuncia di irricevibilità per tardiva presentazione dell'appello e con una pronuncia inammissibilità per tardiva introduzione del reclamo.

Sussiste l'inadempimento del difensore per negligente svolgimento della prestazione, atteso che, con riferimento a entrambi gli incarichi, la tardività dell'iniziativa processuale è derivata da inescusabile ignoranza di disposizioni di legge o, comunque, da grave incuria nell'esercizio del patrocinio. Ed invero, nel primo caso, il professionista non ha osservato quanto previsto da due norme del Codice del processo amministrativo (art. 105 commi 2 e 3 e art. 87 del D.Lgs. 22 luglio 2010, n. 104) per le quali i termini ordinari per le impugnazioni dei procedimenti in Camera di consiglio, fra cui rientrano quelli dei giudizi in appello contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali declinatorie della giurisdizione, sono dimezzati da sei a tre mesi. Nel secondo caso il professionista non si è avveduto del fatto che la sentenza del Commissario agli Usi Civici gli era stata notificata dalla segreteria dell'Ufficio Commissariale mediante invio del dispositivo tramite lettera raccomandata già il 4 marzo 2013 e non solo il successivo 9 aprile 2013 da parte del difensore del Comune di Marano Lagunare o, comunque, non ha considerato che alla fattispecie continuava ad applicarsi la disposizione dell'articolo 2 della L. n. 1078 del 1930 ("Definizione delle controversie in materia di usi civici") prescrivente che "La notificazione delle decisioni dei commissari regionali

nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale", per irrilevanza - rispetto ad un giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - dell'abrogazione di tale norma disposta dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, come espressamente previsto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo.

Sul punto va, peraltro, rilevato che il professionista, benché ne avesse l'onere, nulla ha dimostrato né allegato in merito alla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

In assenza di specifica contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., deve inoltre ritenersi pacifica l'esistenza del danno consistente nell'avvenuto esborso da parte del Comune di Grado della somma complessiva di Euro 25.025,78 che quest'ultimo ha dovuto pagare, come previsto in sentenza, alle due controparti del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Roma a titolo di rifusione delle spese di lite in ragione dell'inammissibilità dell'appello tardivo (in particolare, Euro 11.042,25 alla Regione F.V.G. ed Euro 13.983,53 al Comune di Marano).

Sussiste, altresì, la prova del nesso di causalità tra il comportamento negligente del professionista convenuto e il sopra indicato danno emergente patito dal Comune di Grado. In via generale, occorre ricordare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (Cass. n.22026/2004; Cass. n.10966/2004; Cass. n. 6967/2006; Cass. n.9917/2010; Cass. 11548/2013). Tale orientamento è stato confermato anche più recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di ribadire che il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (cfr. Cass. 297/2015).

Nel caso in esame, l'attore non ha richiesto la condanna del professionista al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata vittoria nei due giudizi, bensì la sua condanna a restituirgli i compensi ricevuti in entrambe le liti e, inoltre, a rimborsargli quanto versato a titolo di spese legali al Comune di Marano e alla Regione F.V.G., in presenza del dato di fatto che il professionista incaricato ha negligenemente consigliato, da un lato, la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato e, dall'altro lato, la introduzione del reclamo alla Corte d'Appello di Roma allorché i termini per tali impugnazioni erano ormai scaduti e, quindi, ab initio del tutto inutilmente. Sicché nel caso di

specie, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, non occorre eseguire alcuna verifica, in termini probabilistici, circa la fondatezza nel merito delle pretese azionate a suo tempo dal Comune di Grado, dovendosi invece ritenere sussistente il nesso di causalità tra l'inadeguata prestazione del professionista e il danno lamentato dal cliente in considerazione di quanto di seguito esposto.

Vi è, infatti, la prova controfattuale che se l'avv. C. non avesse ommesso di considerare, per errore professionale, di aver ricevuto già il 4 marzo 2013 comunicazione della pubblicazione del dispositivo della sentenza del Commissario agli Usi Civici ovvero se avesse avuto contezza della sufficienza, per far decorrere il termine per il reclamo, della notificazione del dispositivo della sentenza da parte dell'ufficio del Commissario, nella lettera raccomandata inviata al Comune il 16 aprile 2013 egli avrebbe informato il cliente che oramai il termine per presentare reclamo era decorso e tale informazione avrebbe verosimilmente evitato la proposizione di quel reclamo ab initio del tutto inutile in quanto notificato dopo la scadenza del termine e, conseguentemente, la condanna del Comune di Grado al pagamento alle controparti delle spese del giudizio.

Ne consegue che la somma di Euro 25.025,78 (pari all'esborso sostenuto per rifondere alle controparti le spese del giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma) costituisce, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., una perdita subita dall'attore in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del professionista convenuto il quale va, pertanto, condannato a pagare il medesimo importo in favore del Comune di Grado a titolo di risarcimento del danno.

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di restituzione dei compensi percepiti dall'avv. C. in relazione alla attività prestata nei due giudizi sopra indicati, pari al complessivo importo di Euro 24.067,94 che il professionista, secondo parte attrice, non avrebbe titolo per trattenere. Ed invero, l'attore non ha espressamente formulato domanda di risoluzione del contratto, sicché, nonostante l'accertato inadempimento del professionista, il corrispettivo già corrisposto a quest'ultimo da parte del cliente, in mancanza di scioglimento del contratto, non può configurare un indebito.

Quanto all'eccepita estinzione (parziale) del credito dell'attore in forza di compensazione con un controcredito vantato nei suoi confronti da parte dell'avv. C., va rilevato che il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 ottobre 2019, quindi soltanto due giorni prima della udienza di comparizione delle parti ex art. 183, comma 1, cod. proc. civ. del 9 ottobre 2019.

Pertanto, come eccepito dal difensore di parte attrice, l'eccezione di compensazione formulata dal convenuto deve ritenersi tardiva, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio che deve essere

proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

In conclusione, accertata la responsabilità professionale dell'avvocato S.C. e tenuto conto di quanto sopra esposto, parte convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 25.025,78 a titolo di risarcimento del danno.

Spese del procedimento.

In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) in relazione al quantum della condanna oggi pronunciata (arg. ex art. 5 co. 1 D.M. n. 55 del 2014, c.d. criterio del decisum), in complessivi Euro 3.715,00 (di cui Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, Euro 480,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 70% non essendosi svolta attività istruttoria, Euro 1.620,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge oltre Euro 545,00 per rimborso anticipazioni (di cui Euro 518,00 per contributo unificato ed Euro 27,00 per marca da bollo).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 594/2019, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita,

- in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna l'avv. S.C. a pagare al COMUNE DI GRADO la somma di Euro 25.025,78 a titolo di risarcimento del danno;

- condanna l'avv. S.C. a rifondere al COMUNE DI GRADO le spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 3.715,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, oltre Euro 545,00 per rimborso anticipazioni.

Conclusione

Così deciso in Gorizia, il 8 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2021.